VALLE DI LEDRO (COMUNITÀ), *Statuti della Val di Leder*, Trento, Giovanni Battista e Giacomo Gelmini, 1590.

Esemplare digitalizzato:
Trento, Biblioteca comunale, T o op d 1

LINK: https://bdt.bibcom.trento.it/68

STATVTI DELLA VAL DI LEDER

IN TRENTO,

Per Gio. Battista, & Giacomo Fratelli de' Gelmini da Sabbio.

L'Anno del Signore, M. D. XC.

TAVOLA DE I CAPITOLI

CHE NEL PRESENTE STATVTO SI CONTENGONO.

TAVOLA

IL FINE.

LVDOVICVS

Miseratione diuina S. R. E. Tit. Sanctæ Anastasiæ Præsbyter Cardinalis Madrutius, Episcopus Tridentinus &c. Notum facimus tenore præsentium, Quòd fideles nostri dilecti Homines, & Communitas Vallis nostræ Leudri, Nobis exhibuerunt infrascripta Capitula, & Statuta, nuper ab eis reformata, regimen dictæ nostræ Vallis, & suæ Communitatis concernentia, Quæ quidem Capitula, & Statuta pro ipsorum omnium faciliori vsu, ac maiore commoditate in Vulgare idioma sunt redacta; Nobis humiliter supplicando, vt ea, auctoritate nostra, approbare, & confirmare dignaremur. Nos itaq́, attendentes ad publicæ vtilitatis, & boni regiminis subditorum nostrorum conseruationem, & augmentum, huiusmodi honestis precibus fauorabiliter inclinati, dicta Capitula, & Statuta, sic vt præmittitur reformata, benignè approbanda, & confirmanda esse duximus, prout ea per præsentes approbamus, & confirmamus; nostro, & Ecclesiæ nostræ, successorumq́; nostrorum iure, ac Superioritate semper saluis. Mandantes Capitaneo, & Prætori Ripæ, cæterisq́; Vicarijs, & Officialibus nostris, vt dictos Homines, & Comunitatē huiusmodi Statutis vti, sine contradictione, vel aliqua molestia permittant: committimusq́; ea obseruari debere, sub penis, de quibus in illis. Priora quoque omnia Capitula, & Statuta, maximè verò antiqua in latino posita, quibus hactenus vsi sunt, pœnitus annullamus, & abrogamus. In quorum fidem, & Testimonium præsentes fieri, nostriq́; sigilli iussimus, & fecimus appensione communiri. Datum in Arce nostra Boniconsilij Tridenti. Die vigesima sexta mensis Octobris. Anno Domini Millesimo, Quingentesimo, Nonagesimo.

Ad Mandatum Illustriss. & Reuerendiss. Domini Cardinalis &c. In Consilio.

Georg. Albert.

PROEMIO.

Considerando lo Sp. Sindico & Vicario della Valle di Ledro, insieme con gli prudenti Consiglieri, la mutatione, ch'è seguita dall'Anno 1435. in quà; quando primieramente furono compilati in lingua latina, & estesi in carta pecorina gli Statuti Ciuili, & Criminali di detta Valle; quali successiuamente sono stati confirmati dalli Reuerendiss. Vescoui, & Prencipi di Trento, & che per ciò vi è bisogno di conueniente riforma, non tanto per ridurgli nella consonanza de presenti tempi, quanto anco per dechiarar ogni contradittione suscitatiua de maggior liti, hà rissoluto di farli col senso de Sapienti tradurre nella lingua materna volgare, & così tradutti Stamparli, accioche con questi meggi più longamente si confermino senza pericolo di fraude & ch'ogni persona senza l'interpretatione altrui, posssi intenderli, & osseruarli; volendo che questi volgari sijno per l'auuenire osseruati nelli negocij presenti, & futuri, & non più li latini.

Donde à Laude, & Gloria della Santissima Trinità, della Gloriosa Vergine madre, protettrice di questa Valle, & de tutta la Corte Celeste, ad honore, & essaltatione del Vescouato di Trento, & per pacifico gouerno della detta Valle, questi sono li Statuti Ciuili, che in detta Valle si debbino inuiolabilmente osseruare, senza alcuna contradittione, eccettione, ò extrinsica interpretatione. Lasciando li Criminali in detto libro pecorino ad altra riforma.

Del render ragione a gli Huomini della Val di Leder,
Capitolo I.

STatuimo, che il Sindico, & Vicario debbi andar al Banco poſto ſotto la Caſa del Commune di detta Valle, tutti gli giorni di Lunedì, che non ſiano feriati, & iui render ragione à chi dimandarà. Dechiarando le ferie eſſer le infraſcritte.
Il giorno di S. Tomaſo Apoſtolo ſino il terzo dì dopò l'Epifania, Dal Sabbato innanzi Carneuale ſino la prima Giobbia di Quareſima. La Dominica dell'Oliuo ſino alla Dominica dell'ottaua di Paſqua di Reſurrettione. Li trei giorni delle Pentecoſte. Li giorni delle Sagre, che cominciano dalli 13. & finiſcono alli 20. di Nouembre. Tutti gli giorni de Santi Apoſtoli, & Euangeliſti. & di Santo Vigilio. Tutti gli giorni introdutti à honore della Beata Vergine Maria. Li giorni di Santa Madalena, Lucia, Catherina, Agata, & Agneſe. Tutti gli giorni, ne'quali per Conſuetudine non ſi lauora in detta Valle. Li giorni introdutti per i Raccolti di biaue, & feni, che ſono li 15. de Giugno ſino per tutto Agoſto. Et nelli ſopradetti giorni per eſſer di gran ſolennità, & vtilità de gli Huomini non vogliamo, che ad alcun modo ſia renduta Ragione, eccettuando però le Cauſe de Compromeſsi neceſſarij: Le Cauſe ſummarie de Foreſtieri, & de Seruitù, come nelli loro Statuti ſpeciali ſi dirà.

Delle Citationi. Cap. II.

STatuimo, che ciaſcuna Citatione debbi eſſer fatta vna volta in perſona, ouer due volte in diuerſi giorni alla ſolita habitatione. Et ſe la perſona citata alla habitatione ſarà abſente dalla detta Valle, per il primo termine non patiſchi alcun danno, ma eſſendo di nouo citato ſe comparirà egli, ò altri per lui, quali habbino beni, s'intenda eſſer ſatisfatto ſufficientemente alla citatione. Et ſe non comparirà, ſia per l'Officio dato alli beni ſuoi Curatore, ò Procuratore, in quel modo che meglio parerà al Sindico, & Vicario. Et ciaſcun fugitiuo, ò non habitante, poſsi eſſer citato in perſona, ſe iui ſe ritrouarà, & quando habbi de i beni in detta Valle, & non ſi troui perſonal-

mente, basti che sia citato vna volta sola su la piazza del Commune ad alta voce per l'Officiale. Et che alle citationi fatte come sopra, in ciascheduno caso non se gli possi opponere, ma si habbino per legitimi, & sufficienti, non obstante qual si voglia legge, ò ragion in cõtrario, intendendosi tanto delli maschi, quanto delle femine citate. Et che ciascun Officiale del Commune s'intendi hauer commissione dal Sindico, & Vicario, di citare ogni persona à rispondere in ragione, ad instantia de ogn'uno.

Delle Persone Citate, & poi non Richieste. *Cap. III.*

STatuimo, per ouuiare alle astutie de maligni, che se alcuno proponerà querella di vn'altro, & lo facci citare innanzi il Sindico, & Vicario, & poi al termine della citatione non dichi cosa veruna, ma lo facci citare per vn'altro di à far conto, & similmente al termine della secunda citatione dichi niente, sia condannato dal Sindico, & Vicario in carantani 15. di Trento, per nullità, da esser applicati alla Communità, & à rifar le spese che hauerà patito il citato, nel venir, star, & ritornar, da essere tassate ad arbitrio del Sindico, & Vicario, se però non ricognoscerà che sia restato per giusto impedimento di procedere contra il citato.

Delli Procuratori, Attore, Sindici, & Curatori, & simili Persone, che si faranno. *Cap. IIII.*

STatuimo, che qualonque Tutore, ò Curatore constituito dal Giudice, & qualonque Actore, ò Sindico constituito dalla Vniuersità, ò Communità, & qualonque Procuratore constituito senza giuramento da persona maggiore di 25. anni, & con giuramento, solennemente dallo Adulto cioè da maggior di 14. anni, & minor di 15. s'intenda, & sia sufficiente ad agitar, & diffendere alle liti, & cause, senza altra solennità di ragione, Et nelli casi che ricercano il mandato speciale, basti che sian constituiti con la clausula espressa, ad agitar, & defendere con special mandato, tal che siano reputati legitimi non obstante qual si voglia exceptione, & lege, ò ragion in contrario.

Delli Procuratori da non esser riuocati, per la comparitione del principale. Cap. V.

STatuimo, che se ben in Giudicio comparirà, & procederà vna, & più volte il principale, non s'intendi percio riuocato il Procuratore, che è intrauenuto innanzi, ò dopò la lite contestata, se non è riuocato per atto espresso.

Delli Curatori al Muto, Sordo, & Pazzo. Cap. VI.

STatuimo, che ogn'uno maggior di 25. anni, posßi esser dato, & constituito Curator al Muto, al Sordo, & al Matto, item à vna certa cosa, à vna certa causa, & a certo tempo, senza fare Inuentario, & senza altra solennità di ragione. Et che il Sindico, & Vicario non riceui cosa alcuna per l'autorità che interponerà a simil atto, altrimẽti s'intenda hauer commesso fraude nel suo officio.

De gli Ascendenti, Descendenti, & Transuersali Comparenti in Giudicio. Cap. VII.

STatuimo, che se alcuno comparirà in Giudicio, come ascendente, cioè, padre, auo, & da lì in sù, ò come descendente, cioè, figliuolo, abiatico, & da lì in giù, ò come collaterali, cioè, fratello, barba, cugino, & simili, fin'al quarto grado di ragion Ciuile, sia in arbitrio del Sindico, & Vicario di admetterlo per fatti della persona morta, ò viua, ma se arbitrarà che debbi prouarlo, faccinsi inanzi lui, ouer inanzi al Giudice della causa summariamente le proue senza Capitoli, & bastino le proue de voce, & fama. Et questo non s'intendi quando si litighi con altri della succesßion del morto per via di proximità, nel qual caso si jno fatte le proue secondo la forma della raggione, & delli Statuti della Val di Leder.

Delle Proue in materia de Succeßione. Cap. VIII.

STatuimo, per facilitar le proue, che se alcuno sarà constretto in qualche causa, di prouar la figlianza, ouer la morte, gli basti prouarlo solamente per fama, & suono publico. Et se nelle poßitioni sarà negata la figlianza, ò la morte, & poi sia legitimamente prouata per suono, & fama, sia il negante condennato in troni quattro, da esser applicati alla Communità. Eccettuando

tuando però quando si litigasse in petitorio per via di proximità, nel qual caso le proue debbino farsi liquide, secondo la forma de ragion commune.

De' Libelli, & quando non syno necessarij. *Cap. IX.*

STatuimo, che il Sindico, & Vicario, facci Giustitia de tutte le lamentanze esposstegli per libello, eccetto quelle che son per maleficio, secondo il buon, & approbato vso della Valle. & che il libello non sia necessario nelle cause d'imprestito, & di ciascun'altro debito, del quale ne appari publico instrumento, conciosiache volemo, che producendosi l'instrumento, serui per loco de libello, & come di libello se ne dia copia alla parte, & che in esse cause si rendi ragione alli Creditori contra le persone, & beni obligati secondo la continenza de gl'instrumenti, saluo che la persona obligata non possi, etiamdio per patto espresso, esser Carcerata, ò ritenuta, se non è forestiera, che sia debitrice à quelli della Valle. Ordinando che il Sindico, & Vicario per suo officio auertisca, che li Creditori non faccino riscosse, & extorsioni illicite, ne' quali per proprio moto senza instanza de debitori, ricerchi la verità, & determini secondo il giusto.

Della Contestatione delle liti. *Cap. X.*

STatuimo, che produtta la dimanda, ò libello, in quelle cause, in le quali si deue ragioneuolmente produrre, non comparendo la persona citata à rispondere, sia in elettione dell'attore, il pigliare la tenuta, ouer di far pronuntiare dal Sindico, & Vicario la lite per contestata, & si possi procedere, come se la fosse contestata negatiuamente tra le parti. Mà comparendo, & rispondendo alla dimanda, tal risposta, ancorche per quella legitimamente non si contesti la lite, si habbi però per contestatione negatiua, & si possi procedere come se fosse legitimamente contestata, non obstante alcuna exceptione. Et comparendo, & non rispondendo, sia reputato per absente, & si possi procedere come di sopra.

Del term ne probatorio, che succede in luoco di contestation di lite. *Cap. XI.*

STatuimo, che ciascun termine dato a prouar delle sue ragioni alle parti, ouero ad alcuna di loro, sia in loco di contestatione

ſtatione di lite, ſe de prima per il reo non è ſtata conteſtata eſpreſſamente.

Delle Poſitioni, Capitoli, & ſimili. Cap. XII.

STatuimo, che le ſcritture de petitioni, poſitioni, capitoli, exceptioni, repliche, & ſimiglianti, debbino eſſer produtte doppie accioche vna rimanghi al Notaro della Cauſa, & l'altra ſia data alla parte aduerſa, & caſo che ſiano produtte ſemplici, ſia tenuto il producente a darne copia a ſue ſpeſe all'aduerſario.

Del termine a prouare. Cap. XIII.

STatuimo, che fatta la conteſtatione della lite, ciaſcuna delle parti, facci le ſue proue infra diece dì vtili, ne'quali li teſtimonij giurino, & deponghino, ilqual termine, però poſſi eſſer abbreuiato ſecondo la qualità della Cauſa dal Sindico, & Vicario; & gli giorni vtili, s'intendino eſſer tutti, eccetto quelli, ne'quali non ſi rende ragione, & quelli che'l Sindico, & Vicario, auanti del quale ſi trattérà non venirà al Banco a dare audienza, quali debbino eſſer ſignati dal Notaro di eſſo Sindico, & Vicario, & da gl'altri Notarij ſotto pena di lire quattro per ciaſcun Notaro ciaſcuna volta. Et nelli primi tre giorni ſia tenuto l'Attor hauer produtto tutte le poſitioni, capitoli, & inſtrumenti, che vuole vſar a fundar la ſua intentione; & il reo, dopò, fra cinque dì, tutte le eccettioni, poſitioni, capitoli, & inſtrumẽti che vuole vſar a ributtar l'intentione dell'Attore, & a fundar la ſua diffeſa; oltra quali termini non poſſi vna parte, ò l'altra produr più alcuna delle coſe predette. Et queſto ſi oſſerui anco nelle Cauſe per occaſione di tenute, pegni, & ſequeſtri.

Delli Teſtimonij. Cap. XIIII.

STatuimo, che ciaſcun Teſtimonio citato nelle Cauſe Ciuili per parte del Sindico, & Vicario, ſia tenuto nel termine aſſignatoli dall'Officiale venire a giurare, & teſtificare per la verità, ſotto pena di lire trei Trentine, per la prima citatione, & per la ſeconda gli ſia raddoppiata eſſa pena, la mità della quale ſia applicata alla parte citante, & l'altra mità alla Communità, & à pagarla ſia conſtretto realmente, & perſonalmente, ſe non dimoſtrarà con effetto hauer hauuto giuſto impedimento.

De gli Interrogatorij de Testimonij. Cap. XV.

STatuimo che sopra ciascun Capitolo non si posſi per la parte produrre più che sei interrogatorij, & quelli che saranno di più non vaglino ipso iure. Et che gl'interrogatorij siano posti ne gl'Atti per il Notaro, senza però che pregiudichino alla parte aduersa.

Della Proua della Figliatione, è lesso pro voce, & fama. Cap. XVI.

STatuimo, che se occorrerà in alcuna causa far proua dell'esser figliolo, ò che il padre sij morto; ouero d'esser successo in ragione d'un'altro, basti prouare per publica voce, & fama; & colui che rispondendo à positione sopra di questo negherà, ita che sij poi necessario venire à questa proua, sij punito in lire due Treatine correnti, da esser applicate alla Communità, se poi sarà prouata la sua negatiua per voce, & fama, come di sopra.

Delle Commissioni di Cause à Consiglio de Sauij. Cap. XVII.

STatuimo, che ogni commisſione di Causa, ad vno, ò più Sauij, in qual si voglia loco siano; debba farsi per il Sindico, & Vicario de volontà delle parti, quali siano tenuti dar tāti Confidenti, fin che rimanghino in accordo almeno di vno, & altrimenti la comisſion non vaglia ipso iure. Et se vna delle parti sarà stata negligente in dar li confidenti nel termine prefisso dal Sindico, & Vicario, che deue esser dall'hora di terza fin'al vespro del dì seguente, sia tenuto il Sindico, & Vicario commetterla ad vno de li Confidenti dati dall'altra parte. Et se amendue le parti saranno state negligenti in dar li Confidenti nel termine prefisso come sopra, sia in arbitrio del Sindico & Vicario di commetterla à suo arbitrio. Et questo s'intendi, & habbi luoco solamente quando le parti nel libello ò risposta di quello, hanno dimandato Consiglio de Sauij, che altrimenti il Sindico, & Vicario posſi sententiare da se, ò con Consiglio de Sauij, come meglio gli parerà, senza la solennità del presente Statuto. Et che'l Sindico, & Vicario posſino tassare il salario al Consultore, vno, ò più, secondo che parerà conuenire attenta la qualità della causa, processo, & persona del Consultore.

Delle

Delle liti tra parenti. Cap. XVIII.

STatuimo. che se nascerà alcuna lite tra le infrascritte perso-ne congionte di sangue della detta Valle, cioè, tra ascendenti, & descendenti, come tra padre, & fratello; Auo, & nepote; & così de gl'altri; ouero tra collaterali cugnate, & cugnati; sin'alli secundi cugini inclusiuè; come tra barbi, amede, nepoti, & cugini, tanto da parte di padre, quanto di madre; ouero tra marito, & moglie, & affini congionti trà loro, tanto maschi, quanto femine, sia tenuto sempre il Sindico, & Vicario di constringer li litiganti realmente, & personalmente, che eleggino doi communi amici, quali summariamente senza strepito, & figura di giudicio, in ciascun loco, & tempo feriato, & non feriato, presenti, absenti; citate, & non citate le parti; tanto de facto, quanto de iure, conoschino, & diffinischino detta lite, & controuersia, mettendo pena nella lor dechiaratione. Nella quale cadi la parte contrafaciente; ouero non obediente alli eletti, & sua diffinitione, tante volte quante sarà contrafatto, laqual pena anco pagata, ò nò, resti però ferma essa determinatione. Et che'l Sindico, & Vicario sia tenuto far essequire con gli rimedij de ragione tutto quello, che da essi huomini eletti sarà stato detto, ò diffinito, constringendo le parti ad adempirlo, & perpetuamente osseruarlo, non ostante alcuna appellatione, ò contradittione, à ponto, come se le parti hauessero pienamente Compromesso in detti eletti, come in arbitrio, arbitratori, & amicabili compositori. Et se li predetti doi eletti non saranno in accordo, siano tenuti notificarlo al Sindico, & Vicario, & le parti nel termine di quattro giorni dopò detta notificatione siano tenute elegger il terzo. Et caso che non si accordino nel terzo, sia tenuto il Sindico, & Vicario, eleggerlo lui, in quella forma che si è detto della commissione delle cause à Consiglio de Sauij. Et quello che la maggior parte delli tre eletti, come sopra, hauerà detto, ò diffinito, sia essequito, & osseruato; Inoltra il Sindico, & Vicario, sia tenuto a constringer realmente, & personalmente gli detti eletti, à conoscer, & diffinire la lite à lor commessa, nel termine che parerà congruo ad esso Sindico, & Vicario.

Delle Cause Summarie. *Cap. XIX.*

STatuimo, che in tutte le Cause infrascritte sia renduta ragione summariamente, de piano, senza strepito, & figura de giudicio, senza produttione di libello, & in tempo etiam feriato, & così siano spedite, & terminate. In le cause di mercenarij, che dimandano pagamento di sua fatica, ò opera. In le cause quando il patrone dimanda dall'affittalino, l'affitto, ò pigione, ò dal colono partiario, la parte dominica, ò seco conuenuta. In le cause doue si dimanda pagamento di mangiare, & bere. In le cause di compre, & vendite de mercantie, & di animali. In le cause di vedoue, & di pupilli. In le cause de miserabili persone, ad arbitrio, & conscienza del Sindico, & Vicario. In le cause d'ogni summa de genti forestiere, & al modo che si dirà nel sequente Statuto. Et in tutte le cause de gli vicini, & habitanti in detta Valle, che sono dalla summa in giù de lire dieci di Marano. Et tutto quello che nelle presenti cause farà il Sindico & Vicario, in proceder, assoluer, ò condannar, sia ben fatto, ò dechiarato, ne se ne possi interporre appellatione, eccetto che nelle cause di vedoue, & pupilli, per parte loro, ò de suoi procuratori. Et che le sopradette cause possino esser diffinite con vn solo testimonio di buona fama, & etiamdio con il giuramento, & si possi proceder in ogni giorno feriato, & non feriato, in queste cause.

De Forestieri Creditori. *Cap. XX.*

STatuimo, che, per schiuar le spese inutili, sia renduta ragion summaria à forestieri creditori, nel modo infrascritto qual sij seruato, cioè, primieramente sia citato il debitor ad instantia del creditore ciascun di, etiam feriato, & comparendo, se confessarà egli il debito, gli sia asignato per il Sindico, & Vicario, termine di tre giorni sequenti à satisfar, & il quarto giorno sia pignorato, & poi di termine in termine senz'altro interuallo di giorni, si procedi contra di lui alla vendita di pegni tolti, non risguardando ad alcuna sua contradittione,

Delle

Delle queſtioni delle Seruitù. Cap. XXJ.

STatuimo, che tutte le liti, & differentie de vie, termini, acque, rozali, canali, ſottogronde, ſtillicidij, edificij, caſe, muri, & ſimili, che all'occhio ſi ponno terminare; ouunque ſiano in detta Valle debbino eſſer ſummariamente, de piano, & ſenza oblatione de libello, conoſciute, & terminate per il Sindico, & Vicario, co'l conſiglio d'huomini da bene giurati, ſecondo la loro buona informatione hauuta.

Delle Preſcrittioni. Cap. XXIJ.

STatuimo, che qualonque perſona di Val di Ledro, che hauerà attione, reale, ò perſonale, mixta, vtile, diretta, ò di qual ſorte ſi ſia, ſe non la intentarà infra venti anni, non la poſsi più intentare, & caſchi ipſo iure da ogni ſua ragione, & ipſo iure il debitore ſia abſoluto per la negligentia del Creditore, & s'intendi, & preſumi hauer ſatiſfatto. Eccettuando gli abſenti dalla Valle; li minori de 25. anni; & quelli che haueranno hauuto giuſta Cauſa di non agitare, ò dimandare. Et che queſta preſcrittione ſia interrotta per la ſola citatione.

Delle Alienationi de Minori de 25. Anni. Cap. XXIIJ.

STatuimo, che tutte le alienationi, che ſi fanno per minori de 25. anni, de beni ſtabili, ragioni, & attioni ſi debbino fare innanzi al Sindico, & Vicario apertamente, & non in ſecreto, ò naſcoſto, & con preſentia, & volontà di quattro più proſsimi, quali aſſeriſchino l'alienatione riſultare in vtilità del minore, & ſe non hauerà proſsimi, ſi adhibiſchino quattro huomini da bene amici del minore, & mancando anco queſti, ſia in arbitrio del Sindico, & Vicario il decernere l'alienatione in quel modo, che gli parerà eſſer più vtile per il minore. Et ſe altrimēti ſarà fatta l'alienatione, ſia nulla, & di niun effetto. Et ſe gl'interuenirà il giuramento; ſi preſumi eſſa alienatione fatta per fraude, & inganno in danno del minore, & eſſo minore indutto con fraude, & dolo ad alienar, & giurar ſopra eſſa alienatione. Et che la quetanza, & fine fatta al Tutore per eſſo minore, ſi preſumi fatta in fraude, & eſſo minor indutto doloſamente à liberarlo, etiamdio che habbi giurato, ilqual giuramento s'intendi in

ſimil materia eſſer'eſtorto per paura, & inganno: & che il Sindico, & Vicario, parenti, amici, ò vicini, che interueniranno à dette ſolennità, non poſsino dimandar, ò riceuere coſa alcuna, per la preſenza, auttorità, ò conſenſo, come ſopra, ſotto pena del quadruplo. Vogliamo però, che il giuramento delle donne maritate, minore di 25. anni, ſopra gl'inſtrumenti della fine, remiſsione, & patto de non dimandar più oltra, che fanno al tempo della dote, ò per occaſion di quella, vaglia, & habbi effetto ſempre, ſotto pena di perder le doti, & le altre ſue ragioni, & del pergiuro.

Delle Ceſſioni. Cap. XXIIII.

STatuimo, che le ceſsioni volontarie de ragioni, & attioni nõ vaglino; ſe non ſon preſenti, ò legitimamente citate le perſone, contra quali ſi fanno eſſe ceſsioni; & ſe inoltra non ſi fanno inanci'l Sindico, & Vicario, eccettuando però le ceſsioni, che ſi fanno neceſſariamente per la diſpoſitione di ragion commune, come nella ceſsione di attioni, che fà il creditore alla ſicurtà che paga, & ſimili.

Della Indemnità de fideiuſſori. Cap. XXV.

STatuimo, ch'à richieſta della ſicurtà, qual'habbi le attioni ceſſe dal creditore, ſia aſsignato termine al debitor principale, di giorni dieci peremptorij à pagar, ouero ad opponer ciò che vuole, perche non ſia tenuto al pagamento, & alla indemnità; altrimenti paſſato detto termine gli ſia data omninamente la tenuta ne' beni di eſſo debitor principale; laquale nõ poſsi egli riſcotere, ſe non hauerà prima pagato il debito, & le ſpeſe. Dechiarando, che niun creditor poſsi pigliar pegni dalle ſigurtà, ſe non con auttorità giudiciale.

De Debiti pagati. Cap. XXVI.

STatuimo, che ſe alcuno dimandarà in giudicio, ò farà dimandare il debito proprio, che già gli ſia ſtato pagato, & laſciarà conteſtar la lite; ſia, incontinente che apparì detto pagamento per legitima proua, condannato a pagar ad eſſo debitor conuenuto, la quarta parte di quella ſumma che indebitamente hauerà da lui dimandata, & tutte le ſpeſe legitime: ſaluo ſe non

foſſe

fosse successor nelle ragioni d'altri, ouero che prouasse giusta causa d'ignoranza.

De Debiti Usurarij. Cap. XXVII.

STatuimo, per ouiare alle vsure, che sono stimate contrarie alla ragione, che li debiti vsurarij, quali si deueno alli Vsurarij, non possino esser dimandati in ragione, ne datoli sopra audienza, passato che sia il termine de dieci anni, dopò ilqual tempo s'intendino li Creditori ipso iure caduti dalle loro attioni, & il debitore absoluto. Dechiarando che il debito sia vsurario, quando legitimamente si proui il Creditore esser stato, & esser publico vsurario, & esser consueto a far contratti vsurarij. Non perciò scostādosi dalle Sāctioni Canonicè in simil materia.

De' Beni comprati per la moglie. Cap. XXVIII.

STatuimo, che se alcuna donna si trouarà hauer comprato, ò acquistato nel tempo, che è stata maritata alcuna cosa, ò attione, tutto si presumi esser de beni del marito, & perciò li Creditori del marito possino tuorlo in pagamento; & tenuta, come beni di esso marito. Et che tutti li contratti fatti dalla moglie constante il matrimonio, non vagliano in pregiudicio de creditori, se ella altrimente non prouarà legitimamente la verità di essi contratti.

De gli Affitti perpetui. Cap. XXIX.

STatuimo, che se alcuno hauerà ad affitto perpetuo, case, terre, vigne, casali, stalle, & horti, & sia richiesto à pagar il fitto di più anni decorsi, in caso che il fitto sia di minor summa di 20. carantani l'anno, ò sia in dinari, ò in biaua, oglio, sale, & ciascun'altra sorte, si stia senz'altra proua al giuramento di esso Affittalino se ha pagato, & fino à qual tempo; essendo però esso conduttor, ò affittalino huomo da bene, & reputato legale, & di buona fama; il quale offerischi giurare d'hauer pagato. Ma se l'affitto sarà della summa di 20. carantani l'anno, ò maggiore, si dia termine all'affittalino, ò conduttore ad arbitrio del Sindico, & Vicario à prouar il pagamento delli decorsi dimandatigli, & nō prouandolo, sia condannato à pagarli al locatore, secondo il consueto degl'affitti.

Delle

Delle spese Giudiciali. Cap. XXX.

STatuimo, per stirpar le liti, che non obstante il giuramento di Calumnia, colui che perde la causa, sia condannato nelle spese legitime, caso che non fosse in giusta ignoranza. Et che il giuramento de calumnia si prêsti, secondo la ragion commune.

Delle Condannanze Ciuili. Cap. XXXJ.

STatuimo, che se il debitore comparirà innanci al Sindico, & Vicario al Banco, & all'hora di ragione, & volontariamente confessarà il debito, gli sia fatto il precetto in confesso, à pagar in termine di cinque giorni prossimi. Ma se negarà, & si prouarà il debito per doi testimonij degni di fede, sia condannato per sentenza a pagar' in termine di cinque giorni. Et passato quelli sia dato la tenuta al Creditore ne' beni del debitore, ò per via di contumacia, ò per via di confessione, come tornarà più vtile ad esso Creditore. Et allhora sia lecito al debitore, per schiuar la tenuta, offerire immediatè vn pegno sufficiente per il capitale, & per le spese; nelqual caso gli sia incontinête assignato termine di cinque dì, a riscoter esso pegno; & passato quelli, sia tenuto il primo di giuridico presentar' à sue spese esso pegno sotto la Casa del Commune per incantarlo tre dì, & venderlo a chi più ne offerirà, sotto pena di lire vna Trentina da essergli tolta irremissibilmente, & applicata alla Communità tante volte quante contrafarà: Et inoltra essendo il debitore citato tre volte per proclamatione da esser fatta al solito, & essendo contumace sij data la tenuta al creditore, ilquale giuri però la quantità del suo credito, che di ragione gl'aspetta.

Delle Sentenze, & del luoco doue debbono esser fatte. Cap. XXXIJ.

STatuimo, che tutte le cause, liti, & processi debbino essere decisi, & spediti per il Sindico, & Vicario, sotto la Casa del Commune al solito banco, altrimenti siano de niun valore; saluo se non sarà disposto all'incôtro per esso Sindico, & Vicario, ouero in altra maniera prouisto per gli Statuti.

Delle

Delle Appellationi. Cap. XXXIII.

STatuimo, che, da ogni, & qualonque sentenza, data per il Sindico, & Vicario, dalla quale per ragion commune si posśi appellare, & laquale non eccedi la summa de lire venti Trentine correnti, si facci l'appellatione al Magnifico Podestà di Riua. Et che'l termine d'introdurre, giustificare, & finire essa appellatione duri doi mesi continui dopò la sentenza data per esso Sindico, & Vicario; eccettuando li giorni feriati già espresśi nel primo Capitolo, a' quali si aggiongono le ferie delle vindemie, che sono li sette di Settembre sin'alli otto d'Ottobre, & che, in questi fatali non si attendino altri Statuti, consuetudini, ò dispositioni di ragion commune, & se in questo termine di doi mesi continui, eccettuato le ferie sopradette l'appellatione non sarà stata decisa, & terminata per sentenza, sia deserta, & come non interposta, & l'appellante più non sia vdito, ma la sentenza debbi esser essequita dal Sindico, & Vicario ad ogni richiesta. Et sia però lecito in tal caso all'appellato, di far condannare nelle spese l'appellante, da detto Mag. Podestà.

Delle Appellationi de minor summa. Cap. XXXIIII.

STatuimo, che non si posśi appellare, ne differire all'appellatione interposta, ò da sentenza di detto Sindico, & Vicario, se non eccedeno la summa de lire 20. Trentine.

Delle Executioni. Cap. XXXV.

STatuimo, che l'Officiale debbi pigliare in tenuta in pregiudicio del debitore, prima gli mobili, poi gli stabili, & vltimamente le ragioni, & attioni, nel modo infrascritto.
Conciosia che non ritrouando mobili, ò ritrouandone, ma non a sufficienza per il capitale, & per le spese, secondo la lui stima, & giudicio, sia tenuto a ricercare da gli vicini, se sanno oue siano altri mobili del debitore, & data relatione di non ritrouarne, s'intendi esser fatta legitima excusśione di mobili, senz'altra pronuntia del Sindico, & Vicario. Et perciò venghi a pigliar in tenuta gli stabili, & non ritrouandone, debbi ricercar dalli vicini, se sanno oue siano stabili del debitore, & data relatione di non ritrouarne, come sopra, venghi à pigliar in tenuta le ragioni, & attioni.

Delle

Delle Tenute. Cap. XXXVI.

STatuimo, che niuno debitore ardiſchi vietare, che l'Officiale non entri in Caſa per pigliare, ò leuare la tenuta de beni mobili, ne ferrargli, ò tenergli ſerrati gli vſci della caſa, caneua, camera, ò ſtanza, ma incontinente ſia tenuto aprirli, & farli aprire, ſe non hauerà vietato, ò voluto vietare in generale, ò in particolare eſſa tenuta, in tutto, ò parte, quale debbi eſſere propoſta infra quattro giorni vtili nel modo contenuto nel ſequente Capit. Et qualonque contrafarà per ſi, ò per altri, ſia condannato in lire cinque Trentine correnti; & inoltra il Sindico, & Vicario immediatè vadi con mano militare inſieme co'l Notaro, Officiali, Conſuli, & Vicini della Villa, ſe coſi biſognarà, alla caſa del contrafaciente, & per forza apri le porte, & pigli la tenuta, per il capitale, per la pena, & per le ſpeſe.

Delle Tenute, & pegni vietati. Cap. XXXVII.

STatuimo, che qualunque debitore, che ſotto qualche cauſa, ò ſcuſa, prohibirà la tenuta, ò pignoratione di beni mobili, ſia tenuta all hora dare idonea, & ſufficiente ſicurezza, di preſentar gli mobili ſopra quali voleua l'Officiale pigliar la tenuta, ò pegno, ouero la giuſta eſtimatione per il capitale, & per le ſpeſe, eccetto ſe non apparirà detta prohibitione eſſer ſtata per cauſa giuſta, altrimenti ſi eſſequiſchi con mano militare, come nel precedente Capit. Et ſe data la ſicurtà, il prohibente infra quattro di vtili, non hauerà ſcoſſo la tenuta vietata, ò non hauerà fatto conſtare de legitima cauſa di prohibitione, ſi procedi contra di lui, & contra la ſicurtà alla detta tenuta per il capitale, & per le ſpeſe, ſenza altra cognitione, che per il ſolo giuramento del Creditore, che deue hauer la ſumma dimandata, ouer la produttione dell'inſtrumento del credito.

De' Mobili, ſopra i quali è tolto la tenuta. Cap. XXXVIII.

STatuimo, che non ſi poſſin vendere, ne mouer dal loco oue ſono ſtati ripoſti li mobili tolti in tenuta, ò pegno, ſenza licenza del Sindico, & Vicario, ſotto pena di lire doi Trentine, da eſſer applicate alla Communità, laqual pena gli ſia raddoppiata, tante volte, quante à comandamento di eſſo Sindico, & Vicario

non

non hauerà restituito, & riposto a suo luoco, ouero satisfatto il Creditore del capitale, & delle spese, & la Communità della pena.

Della pena di quelli che violano le tenute, & pegni. Cap. XXXIX.

Statuimo, che qualonque maschio ardirà leuar, impedir, ò violar la tenuta, ò pegno tolto, ò che si voglia tuor, in pregiudicio di alcun debitore, sia condannato in lire tre Trentine. E qualunque femina in lire vna Trentina, laqual pena sia applicata alla Communità della detta Valle.

Del Tempo di riscuotere li pegni. Cap. XXXX.

Statuimo, che'l debitore habbi termine solamente giorni cinque a riscuoter le tenute, & pegni giudiciali, ò conuentionali, de beni mobili, & giorni dieci delli beni stabili. Et passati questi giorni posśi il Creditor farli subhastar, & vender, non obstante alcuna contradittione, secondo la forma del sequente Capitolo.

Delle Vendite de' beni de Debitori. Cap. XLI.

Statuimo, per dar forma alle vendite da farsi per il Sindico, & Vicario, alli Creditori delli beni di debitori, tanto viui, quanto morti, che li beni mobili siano per l'Officiale publicamente gridati à vendere sotto la Casa del Commune, tre di giuridici, & il terzo di siano venduti, à chi più ne offerirà in compra, ouero siano dati in pagamento al Creditore per il suo capitale, & per le spese, & caso che non siano a bastanza, procedasi contra il resto d'altri beni, & attioni. Et che li beni stabili siano publicamente per l'Officiale gridati a vendere tre di giuridici, sotto la Casa del Commune, & nelle Ville, oue sono situati essi beni, & specialmente inanci la Casa dell'habitatione del debitore, & il terzo di, siano venduti a colui che più ne offerirà in compra, ouer siano dati in pagamento al Creditore per il suo capitale, & per le spese; & caso che non bastino, procedasi più oltra al restante. Et che'l Sindico, & Vicario non posśi ricusar di far queste vendite, sotto pena di lire cinque Trentine, & che'l debitore habbi termine diece di prosśimi sequēti a ricomprarli. Et quelli passati non sia più vdito in alcun modo.

De' Pegni depositati, ò chiamati per altri. Cap. XLII.

STatuimo, che passato il termine di cinque giorni afsignato al debitore à riscuotere le tenute, ò pegni de' beni mobili, qualonque persona che habbi in deposito, ò in saluo alcun pegno, pretorio, giuditiale, ò conuentionale, ouero se l'habbi chiamato in se, con obligo di presentarlo, sia tenuto restituirlo al Creditore infra tre di dopò, che sarà ricercato, ò gli sarà denonciato a casa, ouero in persona, sotto pena di lire dieci Trentine, da esser applicate alla Communità. Et non obedendo in questo termine, il Sindico, & Vicario, senza altra monitione, & termine sia tenuto a leuargli per forza con mano armata detti pegni, ouer il giusto estimo, & ciò fatto, habbi'l creditore licenza di far subhastar, & vender detti pegni, come di sopra è detto.

De Pegni conuentionali. Cap. XLIII.

STatuimo, che gli Creditori non posśino portar via gli pegni conuentionali, ma siano tenuti nel termine conuenuto venderli sopra la piazza del Commune di detta Valle, ouer delle Ville oue habita il debitore, per via d'incanti, secondo la forma di ragione, con buona fede, & senza fraude, sotto pena di perder il Credito, & de lire dieci Trentine per ciascuna volta, & della restitutione de pegni, ò suo valore, & circa detta asportatione sia creduto a vn solo Testimonio di buona voce, & fama.

Della Tenuta della moglie ne' beni del marito. Cap. XLIIII.

STatuimo, che niuna moglie posśi pigliar tenuta, ò vendita de beni del marito viuo, sotto pretesto che lui dissipi, ò malusi la robba, se per notitia di creditori il marito nõ è citato in persona, ò all'habitatione, ò in caso d'absentia, sù la piazza del Commun di detta Valle ad alta voce per l'Officiale, & se non è fatto proclama su in detta piazza della dimanda della moglie, & se inoltra la moglie non proua legitimamente per Testimoni, che'l marito consumi, & malusi la facoltà, & che perciò sia venuto il caso di afsicurar, & restituir la dote; & seruate queste cose, & sopra quelle data pronuntia dal Sindico, & Vicario, si

deb-

debbino ad instanza della moglie stimar li beni del marito per gli Stimatori del Commune; & all'hora sia in arbitrio del marito di fargli la vendita senz'altre spese; altrimenti passati li tre di dopò la stima, si facci a lei per il Vicario sudetto la vendita, secondo la forma de Statuti. Et la vendita altrimenti fatta non vaglia.

Che i Creditori possino pagar le doti. *Cap. XLV.*

STatuimo, che poi che la moglie per Confirmation della sua dote, hauerà hauuto la vendita di beni del marito viuente, come si è detto di sopra, sia lecito alli Creditori del marito, di offerirgli, & pagarli in dinari la quantità della dote, & le spese legitime insieme con gli meglioramenti, se essa moglie ne hauerà fatti, & che lei sia tenuta relassarli, & cederli li beni, & ragioni del marito tolti in pagamento. Saluo se quest'istessi beni non fossero stati da essa moglie dati in dote, ò accrescimento di dote, estimati, perche è ragioneuole che anco à stima de gl'estimatori del Commune, essa moglie li possa retinere; & saluo se essa moglie non replicasse di voler satisfar, & pagar gli Creditori, nel qual caso è conueniente che sia a lor preferita in retenergli beni per se.

Dell'Officiale. *Cap. XLVI.*

STatuimo, che l'Officiale sia tenuto comparere ad ogni richiesta del Sindico, & Vicario, ouero d'altri a suo nome, sotto pena di essergli ritenuti carantani otto Trentini, per ciascuna volta.

De i Precetti del Sindico, & Vicario. *Cap. XLVII.*

STatuimo che l'Officiale debbi portare in scrittura il tenore del precetto, commandamento, ò ambasciata, che gliè commesso dal Sindico, & Vicario, che facci ad alcuno in persona, ò a casa, ad instanza d'altri, ò sia per tener in saluo il sequestro, ò per qual si voglia altra Causa. Altrimenti non vaglia esso precetto fatto. Eccettuando le citationi che si fanno cõtra altri, a risponder in ragione, le quali vagliano senza scrittura.

Del Scriuere delli Notari. Cap. XLVIII.

STatuimo, che ciascun Notaro negl'atti giudiciali, & negli publici instrumenti che si fanno nella detta Valle, sia tenuto metter il giorno, mese, il nome proprio co'l pronome, il nome del padre, della Città, Terra, Castello, Villa, & luoco d'onde è nato, sotto pena de lire dieci Trentine, ciascuna volta da esser applicate alla Communità.

De' Notarij forestieri. Cap. XLIX.

STatuimo, che niun Notaro, qual non sia del Vescouato di Trento, di nascimento, & d'habitatione, posti scriuer instrumenti, testamenti, ò vltime volonta nella detta Valle, senza licenza della Superiorità, & del Sindico, & Vicario, ne anco scriuer' atti giudiciali in essa Valle, senza licenza di detto Sindico, & Vicario, sotto pena di lire quattro Trentine, per ciascuna volta, & della nullità degl'instrumenti, ò atti scritti: Saluo però che posti scriuere copie d'instrumenti, ò atti, rogati da Notarij del Vescouato.

De' Notarij che siano stati Procuratori in Causa. Cap. L.

STatuimo, che niun Notaro ardischi scriuer' atti in Cause, in le quali sia stato Aduocato, ò Prolocutore, sotto pena di lire quattro Trentine, da esser applicate alla Communità, & della nullità de gl'atti scritti, & della refettione del danno.

De' Notarij. Cap. LI.

STatuimo, che ciascun Notaro debbi scriuer ordinatamente le imbreuiature in libri, a ciò ben disposti, & non nelle cedule, sotto pena di carantani 16. per ciascuna volta, da esser applicati alla Communità, & della refettion del danno, & che ciò sia fatto inanzi che per esso Notaro sia dato alle parti l'instrumento.

De gli Medesimi. Cap. LII.

STatuimo, che li Notarij siano tenuti, & obligati estrahere, & dare in forma debita alle parti, gl'Atti giudiciali

in

in termine di tre dì, & gl'instrumenti, & contratti in termine di otto dì, dopò che gli saranno stati dimandati, sotto pena di carantani 16. Trentini, da esser applicati alla Communità. & della refettione del danno, saluo se non gli fossero stati impediti per infirmità, ò per absentia giusta.

Del riscuotere gl'Instrumenti. Cap. LIII.

STatuimo, che quelli, per quali son stati scritti dalli Notari, atti, contratti, & instrumenti, siano tenuti riscuoterli tre di dopò che dal Notaro gli sarà stato denonciato, ouer secondo l'accordo, se vi sarà tra loro, ouero secondo la tassa fatta per communi Notari, sotto pena di carantani 16. Trentini da essere applicati alla Communità.

Del salario de Notarij Procuratori. Cap. LIIII.

STatuimo, che occorendo alle volte, per bisogno de periti, li Notari fanno l'officio dell'Aduocato, & Procuratore, acciocheche tanto più habbino materia d'imparar, & essercitarsi, che nelle Cause, da lire cinquanta in giù habbino per patrocinio carentani vno per lira, & da cinquanta lire in sù, doi quattrini di Trento, & non più per lira. Et chi contrafarà, restituisca il salario, & sia condannato nel doppio, da esser applicato alla Communità, se tra'l Notaro, & la parte non sarà conuenuto altrimenti.

Del Salario de Aduocati. Cap. LV.

STatuimo, che nelle Cause da 25. lire Trentine in giù, posi l'Aduocato che stà nella detta Valle, far patto con li litigāti del suo salario. Et se'l patto sarà eccesiuo, sia tassato per il Sindico, & Vicario, meno di quello che si fà nelle Cause di cinquanta lire. Et nelle Cause da lire venti in sù, fin'alle cinquanta, posi hauer quattrini sei Trentini per lira, & non oltra. Et da lire cinquanta in sù, posi hauer quattrini tre Trentini per lira, prestando il patrocinio in detta Valle, & in casa sua.

Delle Imbreuiature. Cap. LVI.

STatuimo, accioche non si faccia danno per error, ò per malitia, che le imbreuiature di Notari mortificate, cioè cācellate, nō si posino rileuar, se prima nō son citati personalmēte

 sopra

ſopra la piazza del Commune,li debitori, & le ſegurtà,nominati in dette imbreuiature, & li heredi loro, à contradire alla releuatione. Et ſe cōpariranno, ſi debbi produr la imbreuiatura inanci al Sindico, & Vicario, alla preſentia delle perſone citate, & intender, & eſſaminar diligentemente le oppoſitioni, & ragioni loro: Eccettuando però l'imbreuiature di beni ſtabili, quali ſi poſſano rileuar ſenza altra citatione, ancorche foſſero mortificati, in caſo però che non conſtaſſe che foſſero ſtate cancellate de commiſsion delle parti.

Delli Notarij. *Cap. LVII.*

STatuimo, che gli Notarij debbino moſtrar alle parti tutti gli atti eſteſi nelli proceſsi, & anco accōmodar li proceſsi, quando coſi ſiano ricercati, & che dell'accommodatione nō poſsino pigliar più che la mità di quello gli veniria per la copia.

Della Preſcrittion de' Notarij. *Cap. LVIII.*

STatuimo, che gli Notarij debbino eſsigere le mercedi de atti giuditiali infra anni cinque proſsimi, dopò meritata la mercede, altrimenti paſſati detti anni s'intendino eſſer pagati, & le parti aſſolute, tal che più non gli ſia dato audienza ſopra dette mercedi.

Delle mercedi, & Taſſa de' Notarij. *Cap. LIX.*

STatuimo, che li Notari di detta Valle non ardiſchino dimandar, ne riſcuoter per loro mercede d'atti giuditiali, & inſtrumenti, più di quello, che ſi contiene nella infraſcritta Taſſa, ſotto pena di perder dette mercedi, & de lire 25. Trentine da eſſer applicate al Fiſco, per ogni contrauentione.

Per ogni inſtrumento di vendita ſimplice da ducati 20. in giù. ₰ 2 de piccoli.
Da ducati 20. ſin à ducati 40. ₰ 3
Da ducati 40. ſin'à ducati 60. ₰ 4
Da ducati 60. ſin'à ducati 80. ——— ₰ 5
Da ducati 80 ſin'à ducati 100. ₰ 7 ꝙ 6 de piccoli.
Da ducati 100. in sù, per ogni centenaro, talmente però che non eccedi la ſumma de lire quindeci. ——— ₰ 1
Item ſe gl'interuenirà ſegurtà. ₰ 1 ꝙ 4
Item ſe gli ſarà il Decreto del Vicario. ₰ 1 ꝙ 4
Item ſe gl'interuenirà renoncia di Donne, ò d'altri. ₰ 1 ꝙ 4
Per ogni inſtrumento di Ceſsione, Tranſactione, Permutatione, d'ation in ſoluto, Teſtamento, & Abſolution, ſi oſſerui come ſi è detto ſopra nelli Inſtrumenti di vendite.

Per

Per ogni Instrumento de Dote £ 2
Item se gl'interuenirà fine, ò refutatione. £ 2
Per ogn'Instrumento de augumento, crescimento, ò restitution, siue assicuration de dote. £ 2
Per ogni Instrumento d'imprestito, ò mutuo. £ 1 ₰ 4
Per ogn'Instrumento di Deposito, etiam irregulare. £ 1
Item se sarà fatto in Giudicio. £— ₰ 6
Per ogn'Instrumento di fitto Temporale. £ 1
Item se sarà fitto perpetuale, secondo le Constitutioni, de più delle vendite simplici. £ 1
Per ogni Instrumento di società, siue Compagnia, si osserui come nelle vendite simplici.
Per ogni Instrumento di estimo de beni da ducati 20. in giù. £ 1 ₰ 4
Item da ducati 20. in sù, per ogni ducato. £— ₰ 4
Per ogni Instrumento di Compromesso fin'à ducati 50. £ 1 ₰ 4
Item da ducati 50. in sù, per qual si voglia summa. £ 3
Per ogni laudo, ò sentenza arbitraria da ducati 50. in giù. £ 1 ₰ 4
Item da ducati 50. in sù per qual si voglia summa. £ 3
Per la elettion d Huomini diuisori, ò calculatori, fatta in Giudicio. —— —— —— £— ₰ 4
Per ciascuna sentenza Giudiciale estratta. £ 1 ₰ 4
Per ciascuna Contumacia. —— —— £— ₰ 2
Per ciascuna Commission di leuar pegni. £— ₰ 1
Per ciascuna relation d'Officiali. —— £— ₰—
Per ciascuna excussion de beni. —— £— ₰ 2
Per ogni incanto inanci al Vicario. —— £— ₰ 1
Per ogni incanto fatto inanci le case. £— ₰ 1
Per ogni dation in soluto de beni mobili. £— ₰ 4
Per ciascuna dation in soluto fatta per il Vicario. £ 1 ₰ 4
Per ogni commission Giudiciale di entrar in possesso. £— ₰ 4
Per ogni possesso de beni stabili. —— —— £ 1 ₰ 4
Item se li beni stabili saran più d'uno. £— ₰ 4
Per ogni proclama de non dar danno. —— £— ₰ 2
Per ogni proclama contra absenti. —— £— ₰ 2
Per ogni Instrumento di pace. —— £ 1 ₰ 4
Per ogni Instrumento di soccida d'animali. —— £ 1 ₰ 4
Per ogni Instrumento de diuision, si osserui come nelli Instrumenti delle vendite simplici, eccetto che possi arriuare fin' alla summa de lire venti. —— —— £ 20
Per ogni Instrumento di Tutela. —— £ 1 ₰ 4
Per ogni Instrumento di Curaria, ò Actoria. £ 1 ₰ 4
Per ogni Instrumento di Curaria alli beni indefensi. £ 1 ₰ 4
Per ogni Instrumento d'Inuentario da ducati 50. in giù. £ 1 ₰ 4
Item da ducati 50. in sù fin'à ducati 100. —— £ 2
Item da ducati 100. in sù, per ogni centenato, talmente però che non passi la summa de lire quindeci. —— £— ₰ 6
Per ogni Instrumento de procura estratto in publica forma. £ 2
Item se non sarà estratto. —— —— £— ₰ 4
Per ogni Instrumento de Sindicato. —— £ 5
Per ogni Instrumento d'administration —— £ 3
Per li Testamenti che non si cauano, ne vagliono. £ 4

Per

Per gli Codicilli estratti, si osserui come nelle vendite simplici.
Per le donationi causa mortis, ò inter viuos, si osserui il medesimo.

Per sentenza interlocutoria, che habbi forza di diffinitiua.	$— ₰ 6
Per cadaun foglio di processo de linee 25. per facciata.	$— ₰ 4
Per ogni copia di processo de linee come sopra, per foglio.	$— ₰ 3
Per ogni Testimonio essaminato, che non sia ne' fogli del processo,	$— ₰ 4
Per ogni oblation di giuramento, con il giuramento seguito.	$— ₰ 4
Per la produttion di qualonque scrittura, ò instrumenti.	$— ₰ 2
Item per la registration, si osserui come nelli fogli de copia.	
Per appellation interposta.	$— ₰ 2
Per littera dimissoria cauata.	$ 1
Per littera di risposta.	$ 1
Per ogni instrumento di emancipation.	$ 4 ₰ 4
Per ogni instrumento di segurtà.	$ 1
Per ogni mandato, & sequestro cauato.	$— ₰ 2
Per ogni termine fà contradittorio.	$— ₰ 4

De forestieri debitori, & sequestri contra loro beni. Cap. LX.

STatuimo, che se alcun forestiero sarà debitore de gl'huomini, ò habitanti nella detta Valle, ò per causa de negotij iui seguiti, ò per promessa, etiam per qual si voglia obligatione & conuentione iui, & altroue fatta, che per il Sindico, & Vicario si possino sequestrar appresso idonea persona gli lui beni, se ve ne saranno in detta Valle. Et fatto il sequestro, se il debitore sarà nella detta Valle, sia fatto ragion summaria: mà se sarà absente, gli sia intimato, & notificato il sequestro, alla casa doue egli habitarà, & hauutone di ciò relatione, ò per littere dimissorie, ò per Testimonio degno di fede, ò per publico instrumento, procedasi summariamente alla vendita de beni sequestrati, caso che il debitore non comparischi a contradire.

De i manifesti ne' luoghi ne' quali si sega. Cap. LXI.

STatuimo, che qualunque sarà trouato pascolare ne' monti quali si segano, che sono delle regole aliene de vicini di detta Valle, paghi di pena per ciascuna malga di pegore carantani 16. Item per ciascun rozzo di armēti in malga lire tre Trentine. Et per ciascun rozzo di caure carantani 16. Trentini, quali siano applicati à chi hauerà patito il danno. Et credasi al giuramento di quelli, che manifestaranno.

De

De' Manifesti nelli Boschi. Cap. LXII.

STatuimo, che qualonque sarà ritrouato pascolare con le insfrascritte bestie sopra le regole aliene de boschi, oue si pascola, ma non si sega, se sarà con malga de pegore, paghi per pena carantani 16. Trentini, & il medesimo, se sarà con malga di armenti: Et se sarà con rozzo di capre, ò con rozzo di pegore, paghi per pena carantani 8. Trentini: & siano applicati à chi hauerà patito il danno: & credasi alli manifestanti con giuramēto.

De' Manifesti nelli luoghi diuisi. Cap. LXIII.

STatuimo, che se per il Saltaro giurato, sarà ritrouato alcuno, ò le lui bestie; pascolar, ò dar danno, al tempo regolato secondo il consueto, nelli luoghi diuisi, cioè possessioni aratiue, ò pratiue, vigne, ò arbori fruttiferi, paghi di pena per ciascun bò, ò vaccha fin'al numero di quindeci, quattrini 8. Trētini, & da lì in sù, paghi in tutto lire tre Trentine; & per ciascuna pecora, ò capra, fin'al numero de dieci, paghi di pena quattrini doi Trentini; & da lì in sù paghi in tutto carantani 8. & inoltra sia tenuto a rifar il danno. Et la sudetta pena sia applicata alli Giurati delle Ville, oue sarà fatto il manifesto.

Delli Instrumenti falsi. Cap. LXIIII.

STatuimo, che se alcuna persona produrrà in Giudicio instrumento falso, & continuarà scientemente nell'vso di quello, sia condannato dal Sindico, & Vicario in lire dieci Trentine, da esser applicate alla Communità, & perdi la Causa; non derogando al Statuto Criminale di maggior pena, & come Criminalmente douesse esser punito.

Del Giuramento falso. Cap. LXV.

STatuimo, che qualonque giurarà in Giudicio, il falso, sia condannato dal Sindico, & Vicario in lire cinque Trentine; eccettuando però il giuramento delato apertamente dalle parti, nel che reputiamo bastasse la diuina pena.

De quelli che venderanno à duoi. Cap. LXVI.

STatuimo, se alcuno hauerà venduto à duoi diuersamente alcuna cosa mobile, ò stabile; & se ne la seconda non hauerà

fatto

fatto mentione della prima, sia condannato dal Sindico,& Vicario in lire dieci Trentine per la cosa stabile, & per la mobile in lire cinque, & a restituir il precio al secondo venditore; senza derogar al Criminale, come di sopra.

De gli Edificij. Cap. LXVII.

STatuimo, che ciascuno che vorrà edificar muri, case,& fenili, debbi star lontano dalli confinanti per vn piede,& mezo di giusta misura, che sono tre quarti d'vn brazzo, accioche li stillicidij non piouino sù quello de vicini; Et chi contrafarà, paghi di pena lire dieci Trentine corrēti, da esser applicate alla Communità, & inoltra sia buttato giù l'edificio.

Di quelli che conducono l'Acque sopra l'altrui. Cap. LXVIII.

STatuimo, che se alcuno fraudolentemente condurrà, ò mouerà ruina d'acque sopra la possessione d'altri, ò darà occasione d'indurucla, sia condannato in lire dieci Trentine correnti, per ciascuna volta, da esser applicate alla Communità, & à rifar il danno; vogliamo però che possi ogn'uno giouarsi, & diffendersi sù'l suo, per non patir danno.

Dell'Officiale. Cap. LXIX.

STatuimo, che l'Officiale, che commetterà fraude nel suo officio, ouer farà falsa relatione, sia condannato dal Sindico,& Vicario in lire dieci Trentine per ciascuna volta da esser applicate alla Communità; & non potendole pagar, sia in arbitrio di esso Sindico,& Vicario di castigarlo, fuori del corpo, a suo arbitrio.

Delle Siepi, ò (cese). Cap. LXX.

STatuimo, che se alcuno romperà, ò leuarà le Siepi, ò Vaioni dell'altrui possessioni, sia condannato dal Sindico,& Vicario in carantani 16. Trentini, se farà de dì,& nel doppio se sarà di notte, per ciascuna volta, laqual pena sia applicata alla Communità.

De

De Giocatori. Cap. LXXI.

STatuimo, chel Sindico, & Vicario non rendi ragione a gio-catori, nè per causa di gioco, nè per imprestito al gioco, se non è per il gioco di tauole. Et che niun Tauernieri, ò altra persona posśi per occasion di gioco pigliar'alcun pegno da figlio-li di famiglia, ò da altri famigli sotto pena di carantani 16. Tren tini, da esser applicati alla Communità, & inoltra della restitu-tion del pegno senza dinari.

Della voce masculina nelli Statuti. Cap. LXXII.

STatuimo, chel genere masculino nelli predetti Statuti nelli suoi casi, comprend'anco il genere feminino, de modo che quello s'ha datto sotto la voce del maschio, tanto s'intendi esser ditto anco della femina.

Laus Deo, atq; B. Virgini Mariæ, ac B. Vigilio,
FINIS.

TVTI
LLA
AL
EDER

IN TRENTO,

Per Gio. Battista, & Giacomo Fratelli de' Gelmini da Sabbio.

L'Anno del Signore, M. D. XC.